

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1057

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, CENTO, CIMA, LION, ZANELLA

Regolamentazione del mappaggio biologico degli ecosistemi acquatici delle acque dolci superficiali

Presentata il 26 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il quadro normativo nazionale e regionale in materia di risanamento e tutela delle acque dolci superficiali fa spesso riferimento diretto o indiretto alla necessità di conoscere la qualità degli ecosistemi acquatici nella loro globalità; allo stato attuale delle conoscenze l'unico modo per avere un quadro reale della qualità di un ecosistema acquatico è conoscere la struttura delle principali biocenosi acquatiche: macroinvertebrati bentonici e fauna ittica.

I principali riferimenti legislativi possono essere schematizzati come segue:

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, per la redazione degli studi di impatto ambientale; in questo decreto all'allegato I, laddove si esplicano le componenti e i fattori ambientali che dovranno

essere oggetto dello studio, si fa espressamente riferimento al concetto di ecosistema con una propria struttura ed evoluzione temporale (lettera *e*), del comma 2) delle acque superficiali (lettera *b*) del comma 2) considerate non solo come componenti, ma anche come ambienti. Inoltre nell'allegato II, alla lettera *b*), della lettera B del comma 5 si richiede « caratterizzazione qualitativa e quantitativa del corpo idrico nelle sue diverse matrici » e alla lettera *b*) della lettera D del medesimo comma 5, si prevedono « la lista della fauna invertebrata presumibile (...) sulla base degli animali, degli *habitat* presenti e della documentazione disponibile », « quando il caso lo richieda, rilevamenti diretti della fauna invertebrata presente nel sito direttamente interessato dall'opera e negli ecosistemi acquatici interessati », « alla lettera *b*) della lettera E del mede-

simo comma, è, altresì, prevista la caratterizzazione almeno qualitativa della struttura degli ecosistemi (...) con particolare riferimento sia al ruolo delle catene alimentari (...)». Risulta pertanto ovvio che mentre l'attenzione del legislatore è giustamente focalizzata sulla complessità dell'ecosistema acquatico, d'altra parte non esistendo una normativa di supporto che preveda rilevamenti periodici relativi ai macroinvertebrati bentonici, l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica in oggetto diviene difficoltosa, con tempi spesso molto lunghi per la mancanza di studi pregressi e quindi non sempre si riesce ad ottemperare a quanto previsto dal decreto stesso; questo fatto appare estremamente grave qualora si pensi che questo studio dovrebbe servire a prendere decisioni in merito ad interventi spesso molto devastanti rispetto al quadro ambientale di riferimento;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 10 e seguenti, relativi alla qualità delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci; il decreto ribadisce il principio fondamentale di protezione degli ambienti acquatici attraverso la protezione della fauna acquatica (già stabilito dal previgente decreto legislativo n. 130 del 1992, poi abrogato); in sostanza viene espresso il concetto che la salvaguardia della vita acquatica deve essere l'« uso » da perseguire come obiettivo prioritario affinché possano essere garantiti anche tutti gli altri usi. Il criterio più opportuno per effettuare la designazione e la successiva classificazione delle acque superficiali, trattandosi di stabilire l'idoneità alla vita dei pesci, è quello basato sulla raccolta dei dati esistenti relativi al mappaggio biologico mediante macroinvertebrati e sulla definizione dell'indice biotico esteso (IBE) e al mappaggio ittico. Tali compiti sono affidati alle regioni e devono essere finalizzati alla classificazione dell'intero corpo idrico di competenza.

L'attuazione del decreto legislativo n. 152 del 1999 è risultata difficoltosa

proprio perché non supportata da una adeguata normativa che regolamenti il mappaggio biologico su scala regionale, che dovrebbe rappresentare la base da cui partire per ottemperare alle richieste del decreto stesso; i dati esistenti, raccolti per lo più dal personale delle aziende sanitarie locali e in rari casi da strutture private, risultano non omogenei da un punto di vista temporale, frammentari poiché non sempre i dipendenti degli enti preposti riescono a fare fronte anche a questo tipo di indagini e quindi non utilizzabili per elaborazioni su scala regionale quale, ad esempio, la valutazione dell'evoluzione nel tempo della qualità dei corsi d'acqua;

legge regionale dell'Emilia-Romagna 1° febbraio 1983, n. 9, relativa alla redazione del piano territoriale regionale per il risanamento e la tutela delle acque; l'articolo 4 della legge esplicita quelli che dovrebbero essere i contenuti del piano territoriale regionale quali, ad esempio « (...) illustrare la situazione quali-quantitativa di ciascun corpo idrico, determinare gli obiettivi quali-quantitativi da perseguire per ciascun corpo idrico (...) specificare il complesso delle azioni e degli interventi normativi, amministrativi e tecnici, necessari a conseguire gli obiettivi di tutela dei corpi idrici (...) individuare le priorità di intervento in relazione allo stato dei singoli bacini (...) ».

Ancora una volta risulta evidente come le operazioni elencate, se svolte correttamente da un punto di vista scientifico, non possano prescindere dalla conoscenza dello stato reale, non presunto, dei corpi idrici che si ottiene solo attraverso il mappaggio biologico. Fino ad oggi è sopravvisuto l'equivoco che le analisi biologiche, espressamente richieste nell'articolo 11 della citata legge regionale, si esaurissero nel rilievo dei dati microbiologici (coliformi, salmonelle, eccetera) che in realtà forniscono informazioni esclusivamente in relazione a determinati usi umani delle acque e nulla ci dicono sullo stato di salute di un corso d'acqua; infatti, non esiste una relazione precisa tra la qualità microbiologica di un corso d'acqua

e la sua capacità di mantenere un'adeguata fauna acquatica; la conoscenza della struttura della comunità macrobentonica (che, ricordiamo, rappresenta l'alimento preferenziale dei pesci) fornisce non solo un quadro globale sullo stato di qualità di un ambiente acquatico, ma anche un valido supporto informativo per poterne delineare l'evoluzione nel tempo;

legge regionale 22 febbraio 1993, n. 11, relativa alla tutela e sviluppo della fauna ittica e alla regolazione della pesca in Emilia-Romagna; nella legge, che si inserisce nel quadro delle politiche di salvaguardia degli ecosistemi acquatici e di promozione di azioni di conservazione e riequilibrio biologico (...)» (articolo 1), il piano ittico regionale viene definito (articolo 7, comma 2) come « (...) lo strumento con cui la regione promuove ed orienta, nei bacini idrografici, la conservazione, l'incremento o il riequilibrio biologico delle specie ittiche (...) mediante la salvaguardia delle caratteristiche fisico-chimiche delle acque anche in riferimento alla direttiva CEE vigente in materia (...)»; inoltre si stabilisce (articolo 9, comma 2) che « (...) La carta ittica descrive le caratteristiche fisico-biologiche, le attitudini e le vocazioni bio-genetiche dei corsi d'acqua, definisce i criteri di scelta delle specie ittiche nonché degli interventi di ripopolamento e di riequilibrio ambientale per la conservazione delle specie tipiche»; al comma 2 dell'articolo 12 si chiarisce che « La gestione delle zone di ripopolamento e frega (...) è finalizzata a (...) favorire la riproduzione naturale delle specie ittiche (...)».

La normativa emanata dalla regione Emilia-Romagna è solo uno dei tanti esempi che possono essere portati per

quanto concerne le disposizioni vigenti a livello regionale, ma è stata scelta proprio perché è quanto mai significativa dalle perduranti difficoltà che le norme incontrano nella fase di attuazione.

È quantomai opportuno, a questo punto, riprendere alcuni concetti fondamentali: come già detto, i macroinvertebrati acquatici, oltre a fornire precise indicazioni sullo stato di salute dei corsi d'acqua, sono l'alimento preferenziale dei pesci; solo attraverso la struttura delle comunità di *macrobentos* è possibile programmare un corretto ripopolamento al fine di evitare che specie ittiche vengano immesse in tratti di corsi d'acqua in cui, non essendoci adeguata disponibilità di cibo, non sono garantite la sopravvivenza e la riproduzione naturale; pertanto anche la scelta delle specie ittiche deve essere effettuata sulla base della precisa conoscenza della comunità di macroinvertebrati presenti che dà informazioni sulle capacità ittiogeniche del corso d'acqua ed agevola pertanto una corretta programmazione del piano ittico regionale; si precisa inoltre che la carta ittica, non affiancata dalla mappa sulla qualità biologica dei corsi d'acqua mediante il metodo IBE, non fornisce corrette e sufficienti indicazioni sulle caratteristiche biologiche e sulle attitudini biogenetiche dei corpi idrici.

Dal quadro normativo esposto si evince che esiste una lacuna legislativa che ostacola una più agevole e corretta applicazione della normativa vigente in materia di salvaguardia degli ecosistemi acquatici. Riteniamo ormai indispensabile regolamentare il rilevamento delle caratteristiche biologiche dei corsi d'acqua al fine di poter usufruire di dati utili alla corretta gestione del patrimonio ambientale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il mappaggio biologico consiste nella raccolta di macroinvertebrati acquatici e nella definizione di un indice, denominato indice biotico esteso (IBE), costituito da cinque classi di qualità, ognuna con un preciso colore di riferimento od una opportuna retinatura per la rappresentazione cartografica, e realizzato secondo le modalità di cui all'articolo 3.

ART. 2.

1. Il monitoraggio biologico mediante applicazione dell'IBE si effettua esclusivamente per gli ambienti di acque correnti superficiali, fatta eccezione per le acque di sorgenti da nevai e le acque salmastre ovvero in prossimità delle foci.

ART. 3.

1. I dati dell'IBE devono essere raccolti in una scheda approvata ai sensi del comma 3.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è nominata una commissione composta da tre membri scelti fra professori universitari di comprovata esperienza nel settore del monitoraggio biologico, individuati sulla base di designazioni effettuate dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, allo scopo di definire, sulla base del più aggiornato manuale di applicazione e dei prevalenti orientamenti scientifici oltre che dell'esperienza maturata negli altri Paesi dell'Unione europea, le norme tecniche di applicazione dell'IBE.

3. La commissione di cui al comma 2, entro venti giorni dal suo insediamento, invia al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo studio da essa svolto ai fini di cui al medesimo comma 2. Entro i successivi venti giorni, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adottato di concerto con il Ministro della sanità, sono stabilite le norme tecniche di applicazione del metodo IBE e sono approvati i modelli delle schede di cui al comma 1.

ART. 4.

1. Ai fini di cui alla presente legge le unità di studio sono costituite dai bacini idrografici come definiti dall'articolo 1, comma 3, lettera *d*), della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Qualora vi sia la necessità di effettuare studi particolareggiati in relazione ad una determinata problematica ambientale emergente, le unità di studio possono essere definite in deroga a quanto stabilito al comma 1.

ART. 5.

1. Il monitoraggio deve essere effettuato annualmente in due diversi momenti idrologici corrispondenti alla condizione di magra e di morbida fluviale nelle stazioni di campionamento appartenenti alla rete di primo grado, come individuata da ciascuna provincia, in base alle indicazioni fornite dalle regioni in relazione al rilevamento dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali, nell'ambito dei piani di tutela delle acque di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152. Con frequenza triennale, ma comunque nei citati due periodi idrologici differenti, deve essere effettuato il monitoraggio su una rete di maggiore dettaglio, comprendente anche le aste dei sottobacini minori, definita sulla base dei primi due anni di indagini relative alla rete di primo grado. Al termine di ciascun anno di monitorag-

gio deve essere realizzata la stesura delle carte a colori di qualità dei corpi idrici, una per ciascun regime idrologico, affinché i dati siano facilmente diffondibili ed interpretabili anche dai non addetti ai lavori.

2. Qualora si verificano emergenze particolari, quali quelle connesse a nuovi interventi sul territorio, oppure si manifesti una evidente evoluzione negativa in taluni tratti fluviali, deve essere effettuato un monitoraggio nelle quattro stagioni dell'anno, su una rete di dettaglio comprensiva di tutto il tratto in cui si manifestano effetti di turbativa e stabilità appositamente per la situazione contingente al fine di delimitare la zona critica e programmare interventi di risanamento.

ART. 6.

1. Per quanto concerne la rete dei canali di bonifica, il monitoraggio deve essere realizzato annualmente in due periodi idrologici artificiali differenti, corrispondenti alle fasi di apertura e chiusura dei canali, e secondo una rete di stazioni che sono concordate di concerto con gli enti di bonifica territorialmente competenti.

ART. 7.

1. Il monitoraggio biologico con il metodo IBE non deve mai essere eseguito nei seguenti casi:

a) in prossimità dell'immissione di uno scarico o di un affluente, poiché deve sempre essere rispettata una distanza di sicurezza che garantisca il completo rimescolamento dell'immissione con il corpo ricevente;

b) nel periodo immediatamente successivo ad una piena, naturale od artificiale, o ad una secca, in quanto devono essere rispettati i tempi di ricolonizzazione della fauna invertebrata;

c) nei bacini artificiali creati dagli sbarramenti fluviali; in tali casi il monitoraggio può essere effettuato immediatamente a monte del bacino od a valle dello sbarramento.

ART. 8.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità per la raccolta e la sintesi dei dati rilevati durante ogni attività annuale di monitoraggio, individuano gli uffici ai quali affluiscono i dati e le procedure di controllo delle strutture preposte al mappaggio, la formazione degli addetti al monitoraggio e le modalità relative alla pubblicazione degli stessi, assicurandone la maggior diffusione possibile.

ART. 9.

1. Le competenze per il mappaggio biologico spettano alle strutture pubbliche preposte al controllo ambientale. Il gruppo che realizza il lavoro di campagna deve essere composto da un minimo di due persone, di cui almeno una in possesso di laurea in scienze biologiche od in scienze naturali ovvero in scienze ambientali.

2. Possono effettuare il monitoraggio biologico i dipendenti delle strutture pubbliche che abbiano maturato un'esperienza almeno biennale, comprovata da corrispondenti lavori nel settore. I dipendenti pubblici sono tenuti alla partecipazione ad appositi corsi di aggiornamento sul tema. Qualora la struttura pubblica non sia in grado di svolgere il lavoro, perché il personale non risponde ai requisiti di cui alla presente legge o per mancanza di personale o per un temporaneo impegno della struttura su altre indagini, la provincia competente provvede ad affidare l'incarico di collaborazione a privati in grado di costituire un gruppo di lavoro di almeno due persone, di cui almeno una in possesso di laurea in scienze biologiche od in scienze naturali ovvero in scienze ambientali, e che ab-

biano una esperienza almeno triennale, comprovata da corrispondenti lavori nel settore. Qualora si renda necessario l'impiego di privati, a parità di esperienza, costituisce titolo preferenziale la partecipazione ad un corso di formazione sul monitoraggio biologico con metodo IBE, organizzato da un ente statale o da una struttura ufficiale riconosciuta dallo Stato, e l'aver già svolto analoga attività di monitoraggio negli ambienti oggetto dell'incarico. Nel caso in cui il monitoraggio sia effettuato da privati, deve essere instaurato un rapporto di collaborazione attiva con la struttura pubblica che deve impegnarsi a fornire tutte le informazioni necessarie per uno svolgimento corretto del monitoraggio.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0015870